

Roma,

Le Parti

Confartigianato

CNA

Casartigiani

Claii

e

CGIL

CISL

UIL

Premesso

- che l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede disposizioni in materia di tassazione agevolata e sgravio contributivo per l'anno 2012
- che le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che considerando quando avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono

- che l'accordo quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei predetti contratti collettivi, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese di secondo livello, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità

perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.

Confartigianato

CGIL

CNA

CISL

Casartigiani

UIL

Claai

Accordo Quadro territoriale

Data,

Le Parti

Confartigianato

CNA

Casartigiani

Claai

e

CGIL

CISL

UIL

premesso

- che l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, determinando disposizioni in materia di tassazione e sgravio contributivo per l'anno 2012
- che le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono quanto segue

per l'anno 2012 con il presente accordo valido per il territorio

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi;
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli;
- le disposizioni degli accordi o dei contratti collettivi applicati dalle Associazioni datoriali e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipati o costituiti;

ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, sono recepite dalla presente intesa per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011, sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quale a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turno, lavoro domenicale ordinario, festivo, notturno) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttività situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

I datori di lavoro informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Confartigianato

CGIL

CNA

CISL

Casartigiani

UIL

Claai